

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOCENZA, CODOCENZA, TUTORAGGIO E SUPPORTO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI Percorsi di SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE DI BREVISSIMA DURATA PER LAVORATORI DISOCCUPATI”.

Premessa

- Art. 1 Oggetto del contratto
- Art. 2 Caratteristiche del servizio
- Art. 3 Contenuti tecnici dei servizi appaltati e richieste specifiche in termini di dotazione strumentale ed organizzativa di base.
- Art. 4 Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 5 Durata dell'incarico
- Art. 6 Corrispettivo dell'Appalto
- Art. 7 Condizioni di espletamento delle attività
- Art. 8 Modalità di pagamento e fatturazione del corrispettivo
- Art. 9 Norme che regolano l'appalto e criteri interpretativi
- Art. 10 Direttore dell'esecuzione del contratto
- Art. 11 Avvio dell'esecuzione del contratto
- Art. 12 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore
- Art. 13 Variazioni quantitative e qualitative
- Art. 14 Controlli sull'esecuzione del contratto
- Art. 15 Verifica di conformità
- Art. 16 Termini per avviare la verifica di conformità e soggetti competenti ad effettuarla
- Art. 17 Termini per concludere la verifica di conformità
- Art. 18 La verifica di conformità definitiva. Il processo verbale
- Art. 19 Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità
- Art. 20 Valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità
- Art. 21 Emissione del certificato di verifica di conformità ed irregolarità
- Art. 22 Contestazioni che l'esecutore può inserire nel certificato di verifica di conformità
- Art. 23 Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore
- Art. 24 Cessione dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 25 Tutela dei lavoratori
- Art. 26 Sicurezza
- Art. 27 Elezione di domicilio dell'appaltatore
- Art. 28 Tutela della riservatezza e trattamento dei dati
- Art. 29 Cauzione definitiva
- Art. 30 Obblighi assicurativi
- Art. 31 Penali e risoluzione del contratto
- Art. 32 Risoluzione del contratto per inadempimento
- Art. 33 Clausole di risoluzione espressa

- Art. 34 Proprietà dei prodotti
- Art. 35 Responsabilità ed obblighi
- Art. 36 Recesso
- Art. 37 Definizione delle controversie
- Art. 38 Spese contrattuali
- Art. 39 Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
- Art. 40 Norma di chiusura
- Art. 41 Tracciabilità dei flussi finanziari

PREMESSA

Il Documento degli Interventi di Politica del Lavoro per il triennio 2011-2013, adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1608 del 29 luglio 2011 e s.m.e i., prevede, nella Sezione II) FORMAZIONE PER DISOCCUPATI, INOCCUPATI, SOSPESI, NONCHE' PER LAVORATORI OCCUPATI, Capitolo 3. FORMAZIONE PER DISOCCUPATI, INOCCUPATI E LAVORATORI A RISCHIO DI DISOCCUPAZIONE, l'intervento 3.1 denominato "Iniziativa di formazione finalizzate alla riqualificazione, aggiornamento e specializzazione di brevissima durata". Tale intervento ha le seguenti finalità:

"Aiutare i destinatari ad apprendere in contesti formali e promuovere lo sviluppo del sapere connesso a dinamiche di apprendimento per tutto l'arco della vita "lifelong learning".

Obiettivo dei percorsi è quello di garantire che i partecipanti:

- acquisiscano la consapevolezza che esistono delle opportunità formative importanti, che possono favorire anche il loro personale percorso di vita e di carriera (apprendere è ancora possibile);
- acquisiscano la consapevolezza che la scarsa conoscenza degli strumenti informatici possa essere colmata e che questo è possibile concretamente ad iniziare da questo intervento;
- acquisiscano gli strumenti per una comunicazione efficace e per una ricerca attiva del lavoro."

Il medesimo intervento deve assumere i seguenti contenuti essenziali:

"I contenuti riguardano principalmente le seguenti aree tematiche:

- elementi di competenze civiche e sociali;
- introduzione alle tecniche digitali ed al mondo internet;
- elementi base per una comunicazione efficace;
- tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- metodi per una ricerca attiva del lavoro.

La durata prevista è fino a 40 ore."

Le azioni di cui trattasi devono essere attuate da "Soggetti accreditati FSE".

La Legge 28 giugno 2012 , n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", all'articolo 4, comma 33. stabilisce che "...Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta delle seguenti azioni:

a) colloquio di orientamento entro i tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

b) azioni di orientamento collettivo fra i tre e i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità più efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;

c) formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei e i dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell'area territoriale di residenza;

d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito."

La legge nazionale, nell'esercizio di una specifica competenza esclusiva dello Stato centrale in materia di Livelli essenziali delle prestazioni, definisce quindi anche i trattamenti minimi di cui devono poter beneficiare, in particolare, i disoccupati nel periodo fra i 6 e i 12 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, in termini quantomeno di formazione "...sulle modalità più efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale".

L'obiettivo della Legge statale citata in parte si sovrappone e dall'altra può essere perseguito con l'attuazione del già citato intervento denominato "Iniziativa di formazione finalizzate alla riqualificazione, aggiornamento e specializzazione di brevissima durata".

Verificata la necessità di avvalersi, per l'attuazione delle azioni richiamate, di apporti organizzativi, metodologici e scientifici esterni all'Amministrazione provinciale, che ne risulta sprovvista, si rende di conseguenza indispensabile indire una gara d'appalto il cui capitolato è descritto nel presente documento.

Rimarranno viceversa in capo all'Agenzia del Lavoro gli oneri connessi alla gestione delle azioni di monitoraggio e valutazione delle azioni di cui trattasi.

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Diverse possono essere le tipologie di azione riconducibili alla fattispecie delle "Iniziativa di formazione finalizzate alla riqualificazione, aggiornamento e specializzazione di brevissima durata".

Il presente Capitolato tecnico speciale d'appalto di riferisce ad un intervento denominato "Servizio di docenza, codocenza, tutoraggio e supporto organizzativo-gestionale per la realizzazione di percorsi di sensibilizzazione e formazione di brevissima durata per lavoratori disoccupati – PRONTI A RIPARTIRE".

L'appalto ha per oggetto quindi azioni specialistiche (docenza e tutoraggio) e di supporto logistico-organizzativo che risultano necessarie per garantire lo svolgimento della filiera di interventi formativi descritta in premessa. Nello specifico vengono richiesti servizi riconducibili alle seguenti 5 AREE DI ATTIVITA':

- DOCENZA E CODOCENZA in percorsi di sensibilizzazione e formazione di brevissima durata, a calendario di introduzione alle varie aree tematiche;
- TUTORAGGIO di tali percorsi
- SUPPORTO LOGISTICO a sostegno della realizzabilità delle citate azioni formative;
- SUPPORTO ORGANIZZATIVO in accompagnamento delle citate azioni.
- GESTIONE ADESIONI/ACCESSI e CERTIFICAZIONI dei partecipanti alle azioni di sensibilizzazione e formazione.

Il budget complessivo massimo per realizzare le azioni oggetto di gara, in termini di corrispettivi per servizi resi, è pari a euro 1.200.000,00 onnicomprensivi (IVA esente ai sensi dell'art. 10, punto 20 del DPR 633/73) a copertura di un incarico di durata indicativa pari a 24 mesi (01.07.2014-30.06.2016).

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'obiettivo dell'iniziativa consiste nella stabilizzazione e valorizzazione ulteriore di servizi informativi e formativi innovativi di facile accessibilità e fruibilità da parte dei lavoratori disoccupati, soprattutto se questi appartengono alla fascia dei lavoratori entrati in stato di disoccupazione da più di 3 mesi e da meno di 6 mesi.

Il Soggetto aggiudicatario della gara di cui al presente capitolato è chiamato ad erogare tutti i servizi di ordine organizzativo, strumentale, gestionale e formativo delle azioni di cui trattasi.

Le finalità principali degli interventi formativi programmati possono essere riassunte nei termini seguenti:

- assolvere ai Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i "diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" determinati, a norma dell'art. 117, primo comma, lettera m, della Costituzione della Repubblica Italiana, con la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro", in particolare a favore dei lavoratori entrati in stato di disoccupazione da più di tre mesi e da meno di 6 mesi;

- fornire degli elementi sufficientemente approfonditi in materia di modalità, criteri e strumenti per una ricerca attiva del lavoro nell'ambito di un contesto socio-economico ed istituzionale quale quello della provincia di Trento;
- introdurre degli elementi base in materia di competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006;
- promuovere dei processi virtuosi di attivazione dei lavoratori disoccupati, idonei a chiamarli o richiamarli a dei ruoli di apprendimento anche potenzialmente propedeutici rispetto a percorsi di riqualificazione più dimensionati e strutturati;
- evitare l'insorgere di fenomeni di frustrazione e di sentimenti di inutilità e/o di marginalità sociale;
- rendere effettivo, per tutti coloro che percepiscono delle indennità sostitutive di reddito da lavoro, il principio della condizionalità in termini formativi (a prescindere dalla definizione di patti di servizio individualizzati);
- introdurre alcuni elementi metodologici utili per la conferma, a favore degli utenti, della possibilità/utilità di approcciare utilmente delle dinamiche di apprendimento anche formale;
- promuovere la conoscenza degli elementi aggiornati di base relativi alla tutela della salute e della dignità dei lavoratori.

ART. 3 – CONTENUTI TECNICI DEI SERVIZI APPALTATI E RICHIESTE SPECIFICHE IN TERMINI DI DOTAZIONE STRUMENTALE ED ORGANIZZATIVA DI BASE.

Di seguito si specificano, natura, durata e contenuti degli interventi richiesti dal gestore dei servizi di cui al presente capitolato.

Primo percorso “SENSIBILIZZAZIONE a calendario”

Si tratta di interventi con durata standard di 4 ore (eventualmente da programmare anche in orario tardo pomeridiano o serale) da realizzare nel corso di una sola giornata per settimana e su due sedi.

Le tematiche, da affrontare in chiave prevalentemente introduttiva, saranno sviluppate, principalmente, secondo la tecnica del seminario e dovranno riguardare tutti i seguenti ambiti:

- tecniche, strumenti e metodologie per la ricerca attiva del lavoro con specifico riferimento alla realtà socio-economica e istituzionale della provincia di Trento;
- simulazioni ed esercitazioni in ordine a tali tecniche, strumenti e metodologie;
- introduzione alle tecniche ed alle logiche digitali (fondamenti teorici, potenzialità, strumenti disponibili, operazioni base, ecc.) con specifico riferimento alla consultazione e accessibilità a strumenti di informazione ed orientamento elettronici;
- introduzione alle tecniche ed alle logiche della comunicazione, soprattutto in ambito professionale e con specifica attenzione al colloquio di selezione ed al colloquio di lavoro;
- simulazioni ed esercitazioni con riferimento a tali tecniche e logiche.

Dovrà essere formulata una programmazione a calendario prevedendo ogni settimana un seminario per ciascuna tipologia almeno su due sedi a livello provinciale (Trento e Rovereto) con giorno fisso per ciascuna sede.

Non potranno essere stabilite delle numerosità minime e massime di partecipanti a ciascuna edizione. Le tecniche da utilizzare dovranno essere esclusivamente quelle d'aula con delle esemplificazioni guidate con filmati ed altri prodotti di facile e gradevole consultazione e fruizione accompagnate da simulazioni ed esercitazioni a gruppo unitario..

L'accesso dovrà essere reso disponibile a tutti gli interessati fino ad esaurimento della capienza degli spazi messi a disposizione ai sensi del presente capitolato.

Il Soggetto attuatore delle azioni avrà cura di verificare i requisiti di accesso degli utenti e di consegnare al termine dell'azione di sensibilizzazione i certificati di frequenza.

Secondo percorso “FORMAZIONE con gestione a calendario”.

In questo caso i percorsi dovranno essere strutturati su due moduli di 7 ore ciascuno a gruppo unitario. Le competenze da fornire dovranno riguardare:

1. un appropriato approfondimento delle tecniche, degli strumenti e delle metodologie per la ricerca attiva del lavoro;
2. un richiamo ed aggiornamento in materia di sicurezza e igiene sul posto di lavoro;
3. una introduzione alle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione n. 962 (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.

Risulta auspicabile che il mix di competenze sub 3. sia modificato ogni 6 mesi di programmazione degli interventi, in modo che i contenuti complessivi risultino di interesse e non ripetitivi anche per un eventuale lavoratore che dovesse ripetere la propria frequenza alle azioni di cui trattasi due volte l'anno.

I percorsi dovranno essere a calendario: una edizione ciascuno su due sedi a settimana.

La loro frequenza non dovrà essere considerata propedeutica ad alcun altro percorso.

In sintesi, il quadro degli interventi da realizzare, settimanalmente, risulta rappresentato nella tabella di seguito riportata:

| Percorsi | Sede di Trento | Sede di Rovereto | Ore settimanali |
|--------------------------------------|--|--|--------------------|
| SENSIBILIZZAZIONE a calendario | 1 edizione settimanale 4 ore | 1 edizione settimanale 4 ore | 8 ore a settimana |
| FORMAZIONE con gestione a calendario | 1 edizione primo modulo: 7 ore 1 edizione secondo modulo: 7 ore | 1 edizione primo modulo: 7 ore 1 edizione secondo modulo: 7 ore | 28 ore a settimana |
| Totale | 18 ore a settimana | 18 ore a settimana | 36 ore a settimana |

L'accesso dovrà essere reso disponibile a tutti gli interessati fino ad esaurita capienza degli spazi messi a disposizione ai sensi del presente capitolato.

Il Soggetto attuatore delle azioni avrà cura di verificare i requisiti di accesso degli utenti nonché di consegnare i certificati di frequenza al termine delle singole azioni.

Nello specifico, il servizio previsto dal presente capitolato, dovrà essere ricondotto all'attuazione delle seguenti ATTIVITA':

3.1) DOCENZA E CODOCENZA

- 3.1.a) docenza, anche da svolgere in orario tardo pomeridiano o serale, per 4 ore continuative a Trento e per 4 ore continuative, in giornata diversa, a Rovereto, secondo una metodologia d'aula, con simulazioni ed esercitazioni, a seminario aperto. Le giornate di svolgimento e gli orari di attuazione saranno definiti d'intesa con l'Agenzia del Lavoro e potranno subire, nel corso dell'attuazione, anche delle modificazioni. Il numero effettivo dei partecipanti ai singoli momenti potrà risultare variabile; la prestazione si considererà resa a prescindere dal numero dei partecipanti. I contenuti da trattare sono già stati indicati. Sarà giudicato preferibile in sede di valutazione della proposta tecnica, come precisato in bando, che ogni intervento sia realizzato da almeno due docenti che si susseguono nel corso della stessa lezione (anche non in copresenza). La docenza da realizzare nell'ambito dei percorsi richiamati si stima in misura pari ad **almeno 832 ore complessive** (circa 416 ore per ciascun anno completo di interventi).

- 3.1b) docenza, su due moduli di 7 ore ciascuno. I due moduli dovranno essere realizzati ciascuna settimana sia in una sede a Trento sia in una sede a Rovereto.

Le metodologie dovranno essere quelle d'aula, di simulazione e di esercitazione guidata, anche con il supporto di idonea strumentazione. La docenza da realizzare nell'ambito dei percorsi formativi richiamati si stima pari ad **almeno 2.912 ore complessive** (circa 1.456 ore per ciascun anno completo di interventi).

Sarà giudicato preferibile in sede di valutazione della proposta tecnica, come precisato in bando, che ciascun modulo sia realizzato da almeno due docenti diversi che si susseguono nel corso dello stesso percorso (anche non in copresenza).

E' inoltre richiesto lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- 3.1c) codocenza. E' ritenuto necessario che in determinati momenti, nell'ambito dei percorsi di sensibilizzazione e formazione sopra descritti, sia garantita la presenza di un codocente, nella misura almeno pari al **15% della durata della docenza**. Questo potrà garantire anche lo sdoppiamento eventuale del gruppo dei partecipanti. L'ammontare complessivo della codocenza richiesta viene definito pertanto in misura pari ad almeno **562 ore complessive**. Farà parte della proposta di intervento individuare e stabilire le modalità ed i tempi di impiego del/dei codocente/i. Le caratteristiche dei codocenti dovranno essere equiparabili a quelle dei docenti.

3.2) TUTORAGGIO

E' ritenuto necessario che in determinati momenti, nell'ambito dei percorsi di sensibilizzazione e formazione descritti, sia garantita la presenza di un tutor, quale facilitatore dell'apprendimento. La misura della sua presenza dovrà essere pari ad almeno il **10% della docenza**. L'ammontare complessivo del tutoraggio richiesto viene definito pertanto in misura pari ad almeno **375 ore complessive**. Farà parte della proposta di intervento individuare e stabilire le modalità ed i tempi di impiego del/dei tutor/s. Il tutor, non necessariamente esperto disciplinare, dovrà essere in grado di assistere i processi di apprendimento, individuali o a gruppo, in termini metodologici.

3.3) SUPPORTO LOGISTICO

Il presente capitolato prevede che il Soggetto aggiudicatario metta a disposizione, in corrispondenza delle fasi e dei momenti formativi descritti, i seguenti supporti logistici stabili:

- un'aula adibita ad uso seminario formativo, sia a Trento che a Rovereto, per potervi realizzare le azioni di cui al presente capitolato – AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE. Ciascuna aula dovrà disporre di almeno 100 posti a sedere per gli allievi;
- un'aula adibita ad uso intervento formativo, sia a Trento che a Rovereto, per potervi realizzare LE AZIONI FORMATIVE già descritte. Ciascuna aula dovrà disporre di almeno 45 posti a sedere per allievi ed altrettante postazioni di lavoro informatico individualizzate. Ciascuna postazione dovrà essere in particolare composta da un PC ad uso didattico, da un monitor, da un mouse e da una tastiera. Ogni 10 postazioni dovrà essere resa disponibile una stampante. Le varie postazioni dovranno essere collegate in rete con quella del/dei docente/i. Ogni postazione dovrà disporre di un software adeguato a scopo didattico, di Microsoft Office e di Lotus Notes. Ogni postazione dovrà essere messa in grado di accedere individualmente a Internet;

- una postazione di segreteria ad ogni accesso di aula, dotata di hardware e software idonei a garantire in tempo reale la verifica dei requisiti degli allievi, la loro registrazione nonché l'emissione a fine intervento dei certificati di frequenza.

3.4) SUPPORTO ORGANIZZATIVO

Il presente capitolato prevede che il Soggetto aggiudicatario metta a disposizione un adeguato supporto organizzativo funzionale alla corretta ed efficace realizzazione delle azioni descritte. Tale supporto dovrà concretizzarsi in funzioni di gestione organizzativa (risorse, mezzi, strumenti) di gestione amministrativa, di gestione di segreteria, di gestione usciere e di mantenimento dell'ordine durante le fasi formative, nonché durante le fasi antecedenti e successive.

3.5) GESTIONE ADESIONI/ACCESSI E CERTIFICAZIONI

I partecipanti dovranno poter accedere alle azioni informative e formative descritte, senza alcuna incombenza preventiva. La verifica dei requisiti di partecipazione dovrà quindi essere fatta in tempo reale dal Soggetto gestore, mediante la consultazione delle banche dati dell'Agenzia del Lavoro. L'accesso alle azioni dovrà essere garantito agli aventi diritto fino a 30 minuti prima dell'avvio delle lezioni. Soggetti aventi diritto potranno essere allontanati solo una volta completamente saturati i posti a sedere richiesti quale supporto logistico. Sarà onere del Soggetto aggiudicatario provvedere a:

- verifica requisiti di partecipazione;
- inserimento dati dei partecipanti in archivi o banche dati, eventualmente predisposti dall'Agenzia del Lavoro su supporto informatico;
- rilascio dei certificati di frequenza a coloro che hanno partecipato all'intero modulo (secondo fac simile definito dall'Agenzia del Lavoro);
- mantenimento dell'ordine durante lo svolgimento delle operazioni suddette.

I prodotti richiesti al Soggetto affidatario si configurano in termini di esiti positivi delle azioni puntualmente sopra indicate (realizzazione interventi secondo i termini, i contenuti e le modalità definite).

Tutte le altre funzioni connesse all'attuazione delle azioni richiamate e non espressamente sopra richiamate (es.: pubblicizzazione ed informazione alla potenziale utenza, monitoraggi, valutazioni ecc.) saranno curate direttamente dall'Agenzia del Lavoro con la fattiva collaborazione del Soggetto affidatario.

I SERVIZI connessi alla didattica previsti nel presente capitolato, per la durata di 24 mesi,

avranno un peso definibile, in sintesi, nei termini minimi di seguito definiti:

- a) numero **3.744 ore/lavorative/uomo** per le funzioni di docenza, che dovranno essere rese da formatori esperti delle singole discipline con pratica di formatore almeno quinquennale;
- b) numero **562 ore/lavorative/uomo** per le funzioni di codocenza, che dovranno essere rese da formatori esperti delle singole discipline con pratica di formatore almeno quinquennale;
- d) numero **375 ore/lavorative/uomo** per le funzioni di tutoraggio, che dovranno essere rese da tutor con pratica almeno quinquennale.

I servizi didattici o connessi alla didattica dovranno essere caratterizzati dalla necessaria flessibilità e adattabilità che deriva dalla possibile ripuntualizzazione ed eventuale rielaborazione di orientamenti stabiliti in questa sede.

Per l'espletamento dei vari servizi richiesti, ovvero per l'affidamento in gestione dei medesimi servizi, l'Amministrazione appaltante, richiede in ogni caso che il Soggetto affidatario risulti

accreditato per la gestione di azioni formative a cofinanziamento **FSE** nell'ambito della Provincia autonoma di Trento e conservi la **disponibilità di un gruppo tecnico dotato di adeguata qualificazione.**

Il gruppo dovrà quindi essere costituito, al minimo, e a pena d'esclusione, dalle seguenti professionalità, attestate dai curricula professionali presentati:

- **un responsabile di progetto, con compiti di direzione, coordinamento, indirizzo e presidio generale delle operazioni di cui trattasi, con almeno 10 anni di comprovata esperienza in funzioni direttive nel settore della formazione professionale**
- **un addetto alla gestione amministrativa ed al monitoraggio dei servizi, con almeno 5 anni di esperienza in aree analoghe;**
- **sei docenti o codocenti con almeno 5 anni di esperienza** nelle singole discipline;
- **tre esperti tutor con almeno 5 anni di esperienza** nel campo del tutoraggio o supporto di azioni formative per adulti;
- **un gruppo adeguato di operatori di segreteria e gestione operativa degli interventi e delle azioni di accompagnamento, composto da almeno 2 figure con almeno 3 anni di esperienza in settori analoghi.**

ART. 4 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono considerati parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente allegati, al contratto:

- a) il presente Capitolato speciale d'appalto;
- b) l'offerta tecnica presentata dal Soggetto Appaltatore;
- c) l'offerta economica presentata dal Soggetto Appaltatore.

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

Il Servizio avrà inizio a decorrere dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di consegna anticipata del servizio, ed avrà durata pari a **mesi 24 (ventiquattro).**

L'Agenzia del Lavoro si riserva la possibilità di consegna anticipata del Servizio, nelle more della stipula del contratto e previa verifica dei requisiti in capo all'Aggiudicatario.

A scadenza del periodo citato, a giudizio insindacabile dell'Agenzia del Lavoro, il contratto potrà essere **prorogato al soggetto aggiudicatario per ulteriori mesi 12 (dodici), alle medesime condizioni del precedente** entro tre mesi dalla scadenza.

ART. 6 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. Il prezzo del servizio quindi è da intendersi come invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte.

ART. 7 – CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

La qualità delle prestazioni di servizio rese rimangono di esclusiva competenza del Soggetto aggiudicatario. E' esclusa qualsiasi possibilità del committente di interferire nella prestazione dei servizi condizionando contenuti, metodi, strumenti, ecc. , se non a seguito dell'emanazione di specifiche disposizioni di ordine generale.

Tutte le attività che faranno riferimento ai servizi appaltati dovranno essere realizzate entro i termini di dettaglio concordati di volta in volta, e per iscritto, con l'Agenzia del Lavoro.

L'Agenzia del Lavoro si riserva un ruolo attivo nel monitoraggio e nella valutazione dell'attività svolta, soprattutto d'aula, al fine di verificare il mantenimento di una adeguata qualità delle azioni realizzate ed una correttezza formale e sostanziale delle procedure di gestione.

Rimane a carico del Soggetto aggiudicatario:

- il raccordo con l'Agenzia del Lavoro per tutti gli aspetti organizzativi;
- la predisposizione con anticipo di tutto il materiale didattico ed amministrativo necessario;
- la predisposizione delle aule;
- la fase di accoglienza e gestione dei partecipanti con verifica requisiti di accesso;
- la verifica della corretta compilazione dei documenti di partecipazione degli allievi e rilascio dei certificati di frequenza;
- il coordinamento fra i docenti/codocenti e tutor e fra essi e i partecipanti nel rispetto degli obiettivi formativi prefissati;
- la segnalazione all'Agenzia del Lavoro di ogni eventuale elemento di difficoltà e la condivisione con questa di tutte le soluzioni ritenute necessarie.

ART. 8 - MODALITÀ' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. L'Agenzia del Lavoro provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni bimestre.
2. Il pagamento sarà effettuato, previa verifica di conformità, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione fiscale.
3. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
4. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo dovrà corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 13, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

ART. 9- NORME CHE REGOLANO L'APPALTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile;
 - b. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - c. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;

d. le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.
Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

ART. 11 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.
3. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
4. Nel caso l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 12 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

ART. 13 - VARIAZIONI QUANTITATIVE E QUALITATIVE

1. Per la disciplina delle varianti introdotte dalla stazione appaltante si applica l'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante potrà affidare nuovi servizi tramite apposito atto aggiuntivo, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati all'appaltatore del contratto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto di base già presentato e l'affidamento avvenga nei 3 (tre) anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale.
3. Ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante potrà affidare servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) tali servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
 - b) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per i servizi complementari non supera il 50 % (cinquanta per cento) dell'importo del contratto iniziale.)

ART. 14 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Agenzia del Lavoro si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione del contratto d'appalto; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. L'Agenzia del Lavoro evidenzierà le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere all'amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere. In caso mancato adeguamento nei tempi e nei modi indicati dall'Agenzia del Lavoro, la stessa si riserva la facoltà di applicare la penale di cui al successivo art. 31 del presente capitolato.
3. L'Agenzia del Lavoro si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 15 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
2. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare,

in relazione alla natura dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

ART. 16 - TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ E SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARLA

1. La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione.
2. La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto con cadenza bimestrale.
3. L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.
4. La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto, oppure da apposita commissione.

ART. 17 - TERMINI PER CONCLUDERE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

ART. 18 - LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA. IL PROCESSO VERBALE

1. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

ART. 19 - ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
2. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

ART. 20 - VALUTAZIONI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
2. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

ART. 21 - EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ ED IRREGOLARITÀ

1. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

2. In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà:
 - di far eseguire il servizio da altri fornitori, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto, mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata;
 - di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

ART. 22 - CONTESTAZIONI CHE L'ESECUTORE PUÒ INSERIRE NEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

ART. 23 – FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006, l'Agenzia del Lavoro prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 37, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006, e ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente all'Agenzia del Lavoro mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

ART. 24 – CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs.n. 163/2006.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all'Agenzia del Lavoro qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile all'Agenzia del Lavoro solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità all'Agenzia del Lavoro, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stessa Agenzia del Lavoro. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione all'Agenzia del Lavoro.

ART. 25 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

ART. 26 – SICUREZZA

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

ART. 27 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ART. 28 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'appaltatore ha l'obbligo:
 - di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza;
 - di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi di cui al precedente comma sussistono, anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. Gli obblighi di cui al comma 1 non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia del Lavoro avrà facoltà di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che ne dovessero derivare.
6. L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

7. L'appaltatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

ART. 29 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvo quanto disciplinato dal comma 1 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nell'art. 31, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di pagamento di cui all'art. 8, presentato dall'appaltatore, regolarmente vistato dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 % (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.
4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'appaltatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
6. Nel caso di proroga/rinnovo/integrazione del contratto l'appaltatore dovrà integrare la cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
7. La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo dovrà altresì essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

ART. 30 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose della ditta stessa, di terzi, dei Candidati o dell'Agenzia del Lavoro.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con massimali adeguati al rischio e si obbliga a trasmettere all'amministrazione, prima dell'inizio dei Servizi, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

ART. 31 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle attività richieste, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite PEC o raccomandata A/R l'appaltatore, fissando contestualmente un termine finale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere all'obbligazione.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1 e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante una eventuale proroga del medesimo, verrà applicata la penale giornaliera di 0,1% l'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo: Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 29 del presente capitolato.
3. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi del comma 2, superi il 10 % dell'importo contrattuale ovvero in caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni per ciascuno dei termini concordati con la stazione appaltante, la stessa procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

ART. 32 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite PEC o raccomandata A/R l'appaltatore, fissando allo stesso tempo un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale l'appaltatore dovrà eseguire compiutamente l'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

ART. 33 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 32, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
 - frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - ingiustificata sospensione del servizio;
 - cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
 - mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - subappalto;
 - applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 20, del presente capitolato;
 - il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - riscontro, durante le "verifiche ispettive" eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di "non conformità" che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del Servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;

- ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dall'Agenzia del Lavoro
 - utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte dell'Agenzia del Lavoro;
 - mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei Servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
 3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
 4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

ART. 34 – PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. L'aggiudicatario dovrà comunicare preventivamente all'Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale utilizzato per lo svolgimento della prestazione, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.
2. Tutti i prodotti realizzati saranno di proprietà esclusiva dell'Agenzia del Lavoro. L'aggiudicatario dovrà fornire i materiali anche in formato informatico (da concordare con l'Agenzia del Lavoro).

ART. 35 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

1. L'appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività oggetto del presente appalto ed assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò l'Agenzia del Lavoro da ogni e qualsiasi responsabilità.
2. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
3. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

4. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

ART. 36 – RECESSO

1. E' facoltà dell'Agenzia del Lavoro recedere tramite raccomandata A/R, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore, oltretutto il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

ART. 37 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Agenzia del Lavoro e il Soggetto Aggiudicatario, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 38 – SPESE CONTRATTUALI

1. Le eventuali spese relative alla stesura del contratto, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del Soggetto aggiudicatario.
2. Qualora l'appaltatore, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, la stazione appaltante procederà ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'appaltatore, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

ART. 39 - INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

1. L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC o Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui l'appaltatore non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 40 – NORMA DI CHIUSURA

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime

ART. 41 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'impresa aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia del Lavoro ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il Codice CIG del presente contratto è 5482829D9C. Il Codice CUP è C66G14000010003.